

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per gli insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)

PROT. n° P847/4109 sott. 44/C

Roma, 04 agosto 1999

OGGETTO: Criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale giochi. - Quesito. -

L'art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locale di trattenimento e di pubblico spettacolo) esclude dal campo di applicazione del decreto le sale giochi.

Ciò premesso si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato sui criteri di sicurezza antincendio applicabili alle sale giochi.

Parere dell'Ispettorato

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando Provinciale di Milano, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire i criteri di prevenzione incendi applicabili nel caso di sale giochi dedicate a bambini.

Tali attività, come precisato nella Circolare M.I.S.A. n.22 del 14.12.92, non sono classificabili come "locali di spettacolo", bensì come esercizio pubblico e per esse vige l'obbligo di richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi qualora la capienza sia superiore a 100 persone (att. 83 del D.M. 16.02.82).

Ciò premesso, nel condividere le considerazioni svolte dal Comando di Milano circa le problematiche di sicurezza presenti in una sala giochi dedicata ai bambini, questo Ispettorato ritiene che, nel caso specifico, i pareri tecnici di prevenzione incendi di competenza dei Comandi debbano essere espressi applicando i criteri generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 577/82 e D.M. 10.03.98, facendo inoltre riferimento, per gli aspetti analoghi, alle norme per i locali di pubblico spettacolo di cui al D.M. 19.08.96, in particolare per quanto riguarda le misure relative all'evacuazione in caso di emergenza.